



COMUNE DI
COCCAGLIO

***REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI E
DELLE ATTIVITA' LOCALI DI PREGIO.
ISTITUZIONE DELLA DE.CO. (Denominazione Comunale)***

Sommario

ARTICOLO 1 – OGGETTO, FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE.....	3
ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI.....	3
ARTICOLO 3 - ISTITUZIONE DELLA DE.CO. (Denominazione Comunale).....	4
ARTICOLO 4 - ISTITUZIONE DEL REGISTRO DE.CO.....	5
ARTICOLO 5 - LOGO DE.CO.....	5
ARTICOLO 6 - REQUISITI PER L'ATTRIBUZIONE DELLA DE.CO.	5
ARTICOLO 7 - CRITERI PER LA CONCESSIONE DELLA DE.CO.	6
ARTICOLO 8 – DOMANDE PER L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DE.CO.	6
ARTICOLO 9 - COMMISSIONE COMUNALE PER LA DE.CO.	7
ARTICOLO 10 - LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA COMUNALE, COMPETENZE E ITER DI ISCRIZIONE.....	7
ARTICOLO 11 - UTILIZZO DELLA DE.CO. E DEL LOGO	8
ARTICOLO 12 – CONTROLLI E SANZIONI	8
ARTICOLO 13 - LE INIZIATIVE COMUNALI	9
ARTICOLO 14 - NORME FINALI.....	9
Allegato 1) - Loghi De.Co.	10
Allegato 2) - Modello di domanda di iscrizione nel Registro De.Co.	12
Allegato 3) - Disciplinare tipo di produzione/scheda identificativa	15

ARTICOLO 1 – OGGETTO, FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1) Il presente regolamento ha per oggetto la tutela e la valorizzazione dei prodotti e delle attività di pregio agro-alimentari e artigianali locali che costituiscono una risorsa di valore identitario, culturale, storico, economico, turistico nonché uno strumento di promozione dell'immagine del Comune di Coccaglio.
- 2) Ai sensi degli articoli 3 e 13 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267, il Comune individua tra i propri fini istituzionali:
 - a) l'assunzione di adeguate iniziative dirette a riconoscere, sostenere e tutelare il proprio patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività agro-alimentari, gastronomiche ed artigianali, anche non alimentari, riferite alla produzione e preparazione di quei prodotti e specialità locali che siano meritevoli di tutela e valorizzazione in quanto rappresentanti dell'identità del territorio o per la loro tipicità o per il loro valore intrinseco;
 - b) il sostegno e la promozione di iniziative a favore di sagre e manifestazioni, relative a detti prodotti, che siano motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di riconoscimento quali importanti occasioni di marketing territoriale con utili ricadute sulla comunità.
- 3) In attuazione dei principi statutari e nell'ambito delle politiche di sostegno del comparto produttivo, il Comune intende anche valorizzare, attraverso le produzioni tipiche locali, il ruolo e la professionalità delle imprese agricole, artigianali e commerciali del territorio comunale.
- 4) Con il presente regolamento, sono stabilite anche le modalità di attribuzione, promozione e tutela della De.Co. (Denominazione Comunale).
- 5) L'azione del Comune si manifesta in direzione:
 - a) dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza di oggetti di interesse di cui all'art. 1 comma 2 che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica, e della volontà di promuoverne la conservazione e lo sviluppo attraverso l'istituzione di un albo comunale delle produzioni e delle particolarità locali, ovvero di un registro De.Co. (Denominazione Comunale);
 - b) dell'intervento, mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata all'individuazione di ogni fonte che risulti utile per il conseguimento delle finalità di cui al presente regolamento;
 - c) della promozione e del sostegno alle iniziative esterne, anche attraverso interventi finanziari diretti, nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio e nel rispetto delle procedure previste dal regolamento comunale per la concessione di contributi, ricercando forme di sponsorizzazione da parte di altri soggetti, pubblici o privati, a favore degli organismi associativi che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni culturali e tradizionali nell'ambito delle attività agro-alimentari e che non abbiano alcun fine di lucro;
 - d) del contributo alla creazione di opportunità economiche e commerciali per le imprese legate alla cultura produttiva e gastronomica, alle tradizioni locali e all'economia del turismo.

ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI

- 1) Agli effetti del presente regolamento i "prodotti o attività locali di pregio" sono quelli agro-alimentari, gastronomici, artigianali derivanti da attività agricola e zootecnica o dalla lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici, nonché artigianali anche non alimentari, ottenuti o realizzati nel territorio comunale secondo modalità consolidate nei costumi, nelle consuetudini, nelle tradizioni, anche tenendo conto di tecniche innovative che ne costituiscono il naturale sviluppo e

aggiornamento, oppure semplicemente ideati, sviluppati e prodotti sul territorio quando assumano un valore identitario per la comunità, riscontrando apprezzamento e divenendo per questo riconoscibili e rappresentativi del territorio, ivi incluse le iniziative/manifestazioni;

2) A livello esplicativo e descrittivo, la denominazione comunale può riguardare le seguenti tipologie di prodotti/attività:

2.1 primo gruppo (che rappresenta le attività commerciali, di promozione e marketing del territorio):

- la De.Co. su UN PRODOTTO TIPICO: prodotto agricolo coltivato nel territorio, adattatosi nel tempo e conservato come coltura locale tipica;
- la De.Co. su UN PRODOTTO DELL'ARTIGIANATO ALIMENTARE: prodotto dell'artigianato alimentare enogastronomico locale che abbia un valore tipico e/o comunque identitario della comunità;
- la De.Co. su UN PRODOTTO DELL'ARTIGIANATO NON ALIMENTARE: frutto di un sapere specifico che è stato sviluppato da un artigianato locale.

2.2 secondo gruppo (che rappresenta un livello più culturale che meglio esprime il concetto identitario del territorio):

- la De.Co. su UNA RICETTA: prodotto legato ad una tradizione che a sua volta abbia prodotto una consuetudine codificando la storia e l'esistenza di un piatto e che, eventualmente, abbia anche prodotto sagre o manifestazioni; piatti della cucina tipica a rischio di estinzione o della memoria popolare;
- la De.Co. su UNA FESTA: momenti di aggregazione popolare legati alla tradizione di un piatto o di un prodotto;
- la De.Co. su UN SAPERE: particolare pratica in uso nel Comune, quale ad esempio una tecnica di pesca, di coltivazione, di artigianato, etc.;
- la De.Co. su UN TERRENO: coltivazione particolare di un territorio vocato alla crescita e raccolta di una specifica specie di prodotto.

2.3 terzo gruppo:

- le De.Co. MULTIPLE: situazioni multiple o aggregate che si possono situare in sovrapposizione su due dei tipi di De.Co. precedenti, oppure su diverse scale comunali o provinciali.

ARTICOLO 3 - ISTITUZIONE DELLA DE.CO. (Denominazione Comunale)

1) Per i fini di cui al presente Regolamento viene istituita la Denominazione Comunale (De.Co.) per attestare l'origine dei prodotti e delle attività, le relative caratteristiche ed il legame storico, culturale e identitario con il territorio comunale, nonché divenire efficace strumento promozionale della realtà locale.

2) Attraverso la De.Co. si mira a:

- a) conservare nel tempo i prodotti che si identificano con la cultura, le tradizioni e gli usi locali;
- b) tutelare la storia, il patrimonio culturale, le tradizioni e i sapori legati alle produzioni tipiche;
- c) valorizzare anche prodotti di recente ideazione, ma che assumano un particolare valore identitario;
- d) riconoscere prodotti di pregio, non necessariamente tradizionali, ma rappresentativi del territorio, anche con riferimento alla denominazione, all'apprezzamento ricevuto, alla riconoscibilità dello stesso anche oltre il territorio di Coccaglio;
- e) salvaguardare le produzioni locali, promuovere il territorio attraverso le sue specificità produttive;

3) La De.Co. non costituisce un marchio di qualità ma, quale attestazione di origine geografica, equivale nel significato, negli obiettivi e negli effetti al marchio "Realizzato a Coccaglio".

ARTICOLO 4 - ISTITUZIONE DEL REGISTRO DE.CO.

- 1) Viene istituito presso la competente struttura comunale - Area Affari Generali, Ufficio Suap- un Registro pubblico per tutti i prodotti e le attività locali di pregio di cui ai precedenti articoli che ottengono la Denominazione Comunale.
- 2) L'iscrizione nel Registro vale ad attestare l'origine locale del prodotto o dell'attività e la composizione o modalità di realizzazione secondo un disciplinare-tipo di produzione (o una scheda descrittiva per le manifestazioni) che ne identifica le caratteristiche.
- 3) Nel registro sono annotati in ordine cronologico di riconoscimento:
 - i prodotti e/o le attività a Denominazione Comunale - De.Co.;
 - i soggetti che hanno ottenuto il diritto di utilizzare la De.Co. sui loro prodotti in quanto rispondenti al disciplinare-tipo di produzione;
 - gli estremi della delibera di Giunta Comunale che dispone il riconoscimento e l'iscrizione a seguito dell'esito favorevole della Commissione comunale per la De.Co.

ARTICOLO 5 - LOGO DE.CO.

- 1) Per contraddistinguere e riconoscere i prodotti, le attività di pregio e le iniziative iscritti nel Registro De.Co. vengono definiti un logo identificativo a colori e un logo identificativo in bianco e nero, come da allegato al presente regolamento.
- 2) Il logo costituisce una veste grafica per l'identificazione e presentazione del prodotto.
- 3) Il logo è di proprietà del Comune di Coccaglio che può avvalersene in ogni situazione in cui venga ritenuto utile, opportuno o conveniente.
- 4) Qualunque uso improprio da parte di soggetti non autorizzati è perseguibile ai sensi di Legge.

ARTICOLO 6 - REQUISITI PER L'ATTRIBUZIONE DELLA DE.CO.

- 1) Per poter ottenere la De.Co. i prodotti/attività di pregio/manifestazioni:
 - a) devono essere ideati, sviluppati e realizzati nell'ambito del territorio comunale di Coccaglio da almeno 2 anni;
 - b) possono essere legati alla storia, alla cultura o alle tradizioni locali;
 - c) devono possedere i requisiti di identificabilità ed identità riconducibili al territorio di Coccaglio come meglio espresso negli articoli precedenti;
 - d) i prodotti alimentari devono essere preparati con ingredienti genuini e di qualità e per la loro realizzazione devono essere osservate le disposizioni settoriali vigenti relative alle discipline igieniche e alimentari e agro-alimentari.
 - e) per i prodotti trasformati e le preparazioni gastronomiche, nel disciplinare del singolo prodotto dovrà essere specificato se, in base alla specifica tradizione, uno o più degli ingredienti devono essere in tutto o in parte originari del territorio comunale o, eventualmente, provinciale.

- 2) Possono inoltre ottenere l'iscrizione all'albo le manifestazioni ricorrenti, organizzate dallo stesso Comune o da altri soggetti, volte alla valorizzazione e promozione di:
- a) prodotti De.Co. e di altri prodotti tipici locali;
 - b) prodotti locali insigniti di marchi comunitari ufficiali;

ARTICOLO 7 - CRITERI PER LA CONCESSIONE DELLA DE.CO.

- 1) L'iscrizione nel Registro della De.Co. è concessa per le tipologie di prodotti e attività di pregio/manifestazioni indicati ai precedenti articoli.
- 2) Possono ottenere l'iscrizione le imprese agricole, artigianali e commerciali, nonché enti e associazioni che svolgano attività inerenti la produzione e commercializzazione dei prodotti o organizzano manifestazioni nell'ambito del Comune di Coccaglio, anche se non vi hanno la sede legale, e che operino in conformità ai criteri del presente regolamento e secondo il disciplinare tipo di produzione del prodotto o attività (o scheda descrittiva per le manifestazioni).
- 3) Su parere favorevole della Commissione comunale per la De.Co. può essere concessa l'iscrizione anche ad imprese a carattere industriale che operino in conformità ai criteri del presente regolamento e secondo il disciplinare-tipo di produzione del prodotto o attività.
- 4) Per uno stesso prodotto possono ottenere la De.Co. anche più soggetti diversi se e in quanto aderenti ai requisiti e criteri richiesti.
- 5) Uno stesso soggetto può ottenere le De.Co. per più prodotti diversi.

ARTICOLO 8 – DOMANDE PER L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DE.CO.

- 1) Le domande ai fini dell'ottenimento della De.Co. e conseguente iscrizione nell'apposito registro possono essere fatte da chiunque ritenga di promuoverle, compreso il Comune che può attivare le necessarie iniziative, ricerche e verifiche, anche avvalendosi di esperti e personale qualificato, e informando le imprese e i soggetti eventualmente interessati.
- 2) Le istanze per l'attribuzione della De.Co. devono essere presentate in carta libera secondo il modello allegato al presente regolamento e corredate da un'adeguata documentazione diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto o dell'attività locale di pregio, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo, indicanti la valenza locale ed identitaria, la storia e l'origine del prodotto/attività, la composizione o modalità di produzione secondo un disciplinare-tipo o una scheda descrittiva identificativa.
- 3) Nello specifico devono essere indicati:
 - a) il nome del prodotto o dell'attività locale di pregio e la tipologia di appartenenza rispetto ai gruppi di cui al precedente art. 2;
 - b) i materiali, l'area geografica di produzione, che dovrà comprendere il territorio comunale;
 - c) la data di origine anche comprovata da documentazione;
 - d) gli eventuali riconoscimenti ricevuti e/o i riscontri ottenuti in termini di apprezzamento del prodotto/attività;
 - e) le caratteristiche del prodotto e le metodologie di lavorazione, conservazione e stagionatura, consolidate in base agli usi locali;
 - f) i materiali e le attrezzature specifiche utilizzate per la preparazione, condizionamento e imballaggio dei prodotti.

ARTICOLO 9 - COMMISSIONE COMUNALE PER LA DE.CO.

- 1) Ai fini dell'iscrizione nel registro De.Co., si pronuncia entro 60 giorni dalla data del ricevimento della richiesta corredata dagli allegati, esprimendo parere vincolante, una Commissione comunale nominata dal Sindaco, composta da 3 membri e precisamente da un Presidente e due componenti individuati fra tecnici o esperti dei settori agroalimentare, gastronomico, economico, storico-culturale locale;
- 2) Le funzioni di segretario sono svolte da un componente della Commissione stessa designato dal Presidente;
- 3) In casi particolari, a supporto del lavoro della commissione e su richiesta della stessa, potranno essere invitati a partecipare uno o più esperti scelti tra persone in possesso di comprovata professionalità e/o conoscenza, in relazione allo specifico settore produttivo in esame.
- 4) La Commissione dura in carica per la durata del mandato amministrativo e sino alla nuova nomina da parte della amministrazione subentrante, con possibilità di conferma per un ulteriore mandato.
- 5) La Commissione opera validamente con la presenza della maggioranza dei componenti e decide a maggioranza dei presenti.
- 6) Non sono previsti compensi per i componenti, neppure a titolo di rimborso spese.
- 7) Ai fini della valutazione di competenza la Commissione può effettuare sopralluoghi ai locali di produzione e chiedere ulteriori elementi informativi oltre quelli di cui ai precedenti articoli.
- 8) La commissione approva i disciplinari-tipo di produzione o le schede identificative che sono vincolanti ai fini dell'attribuzione della De.Co.

ARTICOLO 10 - LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA COMUNALE, COMPETENZE E ITER DI ISCRIZIONE

- 1) La struttura organizzativa viene attribuita, per competenza ed in ragione degli adempimenti previsti dal presente Regolamento, all'Area Affari Generali - Ufficio Suap.
- 2) Il responsabile del procedimento dell'Area Affari Generali - Ufficio Suap è responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente regolamento.
- 3) Per ogni prodotto o attività di pregio a cui sia stata attribuita la De.Co. è composto un fascicolo con la documentazione relativa all'iter di richiesta e denominazione.
- 4) A seguito del parere favorevole vincolante espresso dalla Commissione comunale per la De.Co. l'iscrizione è determinata con deliberazione della Giunta Comunale che approva a sua volta anche il disciplinare-tipo di produzione o la scheda identificativa; la Giunta Comunale delibererà due volte all'anno, una volta a semestre, in merito alle richieste pervenute entro il semestre precedente.

- 5) L'accoglimento della richiesta è comunicato al soggetto proponente unitamente agli estremi dell'iscrizione e alle modalità di utilizzo del logo; alla comunicazione sono allegati copia della scheda identificativa o del disciplinare di produzione del prodotto e il modello del logo.
- 6) L'iscrizione nel registro non comporta oneri per il soggetto proponente.
- 7) Le procedure di iscrizione si applicano anche alle eventuali successive modifiche del disciplinare-tipo di produzione.

ARTICOLO 11 - UTILIZZO DELLA DE.CO. E DEL LOGO

- 1) I soggetti iscritti nel Registro possono fregiarsi della dicitura De.Co., eventualmente completata dal numero di iscrizione, per tutti i prodotti segnalati e denominati e nelle iniziative, manifestazioni e attività connesse alla produzione.
- 2) L'utilizzo gratuito della scritta De.Co. e del logo è concesso nel rispetto delle disposizioni che seguono:
 - a) il concessionario può riprodurre il logo nelle quantità necessarie all'esercizio dell'attività, con riproduzione fedele e nei colori originali. Il logo non può essere riprodotto in dimensioni inferiori a 2,5x2,5 cm.
 - b) non possono essere impiegati contrassegni simili che possano ingenerare confusione con il logo De.Co. del Comune di Coccaglio;
 - c) il logo può essere esposto, utilizzato su imballaggi, confezioni, carta intestata, vetrofanie, materiali pubblicitari.
- 3) E' vietato l'utilizzo del logo da parte di soggetti non iscritti nel Registro e quindi non autorizzati e gli abusi sono perseguibili a termini di legge.

ARTICOLO 12 - CONTROLLI E SANZIONI

- 1) È compito della commissione comunale la sorveglianza sul rispetto di quanto prescritto nel presente regolamento e nelle norme contenute negli eventuali disciplinari, compreso il controllo a campione sull'origine del prodotto presso l'azienda o sul mercato.
- 2) Qualora gli organi di controllo, sia nell'esercizio delle proprie funzioni sia su segnalazione di terzi, rilevino infrazioni da parte di un utilizzatore del logo alle disposizioni vigenti, registrano le stesse in modo ineccepibile per iscritto, fotograficamente e con altri mezzi idonei dandone quindi pronta comunicazione all'Amministrazione comunale.
- 3) Costituiscono causa di revoca della De.Co., con conseguente cancellazione dal Registro, e fatta salva ogni eventuale azione giudiziaria a tutela della Amministrazione:
 - a) la perdita dei requisiti richiesti all'art. 6;
 - b) la cessazione dell'attività;
 - c) il mancato rispetto del disciplinare-tipo di produzione approvato, fatta salva la regolarizzazione nei termini fissati dal Comune;
 - d) il rifiuto del soggetto interessato a consentire i controlli e/o a presentare la documentazione integrativa richiesta in sede dei procedimenti di verifica della corretta utilizzazione della De.Co.;
 - e) l'uso difforme o improprio del logo, fatta salva la regolarizzazione nei termini fissati dal Comune;
 - f) gravi violazioni alle norme igienico-sanitarie;
 - g) mancato rispetto delle altre disposizioni previste nel presente regolamento.

- 4) La Giunta comunale, con proprio provvedimento e previo parere motivato della Commissione comunale De.Co., sospende oppure revoca il diritto all'utilizzazione del logo De.Co.
- 5) La cancellazione dal Registro non comporta alcun indennizzo per il soggetto interessato.

ARTICOLO 13 - LE INIZIATIVE COMUNALI

- 1) Il Comune assicura mediante gli strumenti di cui ha la disponibilità la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.
- 2) Il Comune individua forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento.
- 3) Il Comune ricerca, ai fini di tutela della De.Co., forme di collaborazione con enti, organismi e associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agro-alimentari attraverso tutte le forme associative previste dalle normative in materia.
- 4) Nell'ambito della Biblioteca comunale può essere istituito uno spazio documentale inerente le produzioni locali, aperto alla ordinaria consultazione pubblica, dove vengono raccolte e catalogate tutte le pubblicazioni, anche di espressione giornalistica, afferenti alla cultura agro-alimentare e artigianale, anche non alimentare, locale.
- 5) Le De.Co. sono pubblicate sul sito web comunale.
- 6) Il Comune favorisce forme di coordinamento rispetto a tutte le organizzazioni che hanno tra i propri fini la cultura, promozione e difesa delle attività agro-alimentari e artigianali, anche non alimentari, locali.

ARTICOLO 14 - NORME FINALI

- 1) Il presente regolamento entra in vigore al momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.

LOGO De.Co. a colori Comune di Coccaglio



**LOGO De.Co. in bianco e nero
Comune di Coccaglio**



Allegato 2) - Modello di domanda di iscrizione nel Registro De.Co.

MODELLO

**DOMANDA DI ISCRIZIONE DEI PRODOTTI O DELLE
ATTIVITA'/MANIFESTAZIONI NEL REGISTRO COMUNALE DELLE
DE.CO. (Denominazione Comunale)**

AL COMUNE DI COCCAGLIO

Ufficio Suap

Viale Matteotti 10 - 25030 Coccaglio (BS)
protocollo@pec.comune.coccaglio.bs.it

Il sottoscritto _____

nato il _____ a _____

C.F. _____

residente a _____

via _____

telefono _____ mail _____

in qualità di imprenditore agricolo artigiano commerciante

esercente attività di somministrazione

altro _____

Denominazione _____

P. IVA _____

sede
in _____ via _____

PREMESSO:

che la propria ditta produce il prodotto denominato o svolge la seguente attività/manifestazione

[] che la produzione o l'attività/manifestazione si svolge almeno da 2 anni, ovvero dal _____

[] che tale prodotto/attività/manifestazione è meritevole di ottenere la De.Co. per le seguenti sintetiche motivazioni e come da documentazione allegata

CHIEDE

[] l'iscrizione del suddetto prodotto o della suddetta attività nel Registro comunale De.Co. per la seguente tipologia di cui all'art. 2. del Regolamento Comunale vigente:

_ **2.1 Primo gruppo** (che rappresenta le attività commerciali, di promozione e marketing del territorio):

De.Co. su UN PRODOTTO TIPICO: prodotto agricolo coltivato nel territorio, adattatosi nel tempo e conservato come coltura locale tipica;

De.Co. su UN PRODOTTO DELL'ARTIGIANATO ALIMENTARE: prodotto dell'artigianato alimentare enogastronomico locale che abbia un valore tipico e/o comunque identitario della comunità;

De.Co. su UN PRODOTTO DELL'ARTIGIANATO NON ALIMENTARE: frutto di un sapere specifico che è stato sviluppato da un artigianato locale.

_ **2.2 Secondo gruppo** (che rappresenta un livello più culturale che meglio esprime il concetto identitario del territorio):

De.Co. su UNA RICETTA: prodotto legato ad una tradizione che a sua volta abbia prodotto una consuetudine codificando la storia e l'esistenza di un piatto e che, eventualmente, abbia anche prodotto sagre o manifestazioni; piatti della cucina tipica a rischio di estinzione o della memoria popolare;

De.Co. su UNA FESTA: momenti di aggregazione popolare legati alla tradizione di un piatto o di un prodotto;

De.Co. su UN SAPERE: particolare pratica in uso nel Comune, quale ad esempio una tecnica di pesca, di coltivazione, di artigianato, etc.;

De.Co. su UN TERRENO: coltivazione particolare di un territorio vocato alla crescita e raccolta di una specifica specie di prodotto.

2.3 Terzo Gruppo:

De.Co. MULTIPLE: situazioni multiple o aggregate che si possono situare in sovrapposizione su due dei tipi di De.Co. precedenti, oppure su diverse scale comunali o provinciali.

di essere iscritta quale impresa/associazione nel Registro comunale De.Co. per il suddetto prodotto/attività/manifestazione;

di utilizzare il logo De.Co.

DICHIARA

di impegnarsi a rispettare le disposizioni del Regolamento comunale De.Co. ed il disciplinare-tipo di produzione / scheda identificativa qui allegati e successivamente approvati dal Comune;

che nella produzione, trasformazione, preparazione, commercializzazione ed etichettatura sono rispettate le norme vigenti in materia di sicurezza, nonché di regolarità igienico-sanitaria;

di accettare i controlli che potranno essere disposti per le verifiche delle corrette modalità di preparazione del prodotto.

disciplinare-tipo di produzione del prodotto/dell'attività o scheda identificativa;

immagini del prodotto o delle fasi di attività;

materiale storico;

rassegna stampa;

altri riconoscimenti ottenuti e precisamente _____;

altro _____

Data e Firma _____

Allegato 3) - Disciplinare tipo di produzione/scheda identificativa

DISCIPLINARE TIPO DI PRODUZIONE/SCHEDA IDENTIFICATIVA

Premessa

Cenni e ricerca storica

Denominazione prodotto o attività/manifestazione

Caratteristiche

Luogo di produzione/svolgimento

Luogo di lavorazione

Provenienza delle materie prime/ingredienti

Elenco ingredienti/materiali/attrezzature

Descrizione del processo di produzione

Altro

Firma _____